

## **ART. 492 bis c.p.c.**

Dall'esame della Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 («Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata») si evince che la riforma Cartabia, al fine di snellire le attività procedurali e velocizzare l'attività di espropriazione forzata, ha apportato rilevanti novità sul processo esecutivo modificando, anche la disciplina di cui all'art. 492-bis c.p.c., introducendo con la citata modifica dell'articolo 492-bis cod. proc. civ., la sospensione del termine di 90 giorni di efficacia del precetto previsto dall'articolo 481 cod. proc. civ. nell'ipotesi in cui il creditore presenti istanza per essere autorizzato ad accedere alle banche dati delle Pubbliche Amministrazioni per individuare i beni del debitore da sottoporre ad esecuzione forzata.

**In virtù di dette previsioni sono stati riformati dunque l'articolo 492 c.p.c., con inserimento di un nuovo testo nell'ultimo comma, l'art. 492 bis, nonché gli articoli 155 bis, ter e quinquies delle disp. att. c.p.c.**

### **MODIFICHE Art. 492 bis**

Quanto alle modifiche apportate all'articolo 492-bis si è diversificata la disciplina dell'istituto secondo che l'istanza per le ricerche telematiche

venga inoltrata dopo la notifica del precetto e dopo il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 482 c.p.c. ovvero prima.

Nella prima ipotesi, cioè nel caso di istanza depositata dopo la notifica del precetto e dopo il decorso del termine dilatorio di cui all'art. 482 c.p.c, è stata soppressa la necessità di autorizzazione da parte del Presidente del tribunale, in quanto tale attività implica lo svolgimento di meri controlli formali, non diversi da quelli che l'ufficiale giudiziario già svolge prima di procedere al pignoramento.

Peraltro, l'ufficiale giudiziario ha già il potere di ricercare i beni del debitore, come prescrive l'art. 492, quarto, quinto e settimo comma, c.p.c., nonché l'art. 513 c.p.c. Tale soppressione, nella relazione illustrativa, quando il sistema delineato dall'art. 492 bis c.p.c. sarà effettivamente praticabile, avrà senza dubbio un notevole impatto positivo sul carico degli uffici giudiziari e in particolare sui presidenti di tribunale, dato che il numero delle richieste di autorizzazione (attualmente inoltrate ai sensi dell'art. 155 quinquies disp. att. c.p.c.) risulta molto elevato (nella misura di circa 90.000 istanze nel 2021) e in costante crescita.

La disciplina delineata in tal caso prevede che, su istanza del creditore, l'ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, verificata la regolarità dell'istanza, munito del titolo esecutivo e del precetto, proceda alla ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare.

Diversamente, per l'ipotesi in cui la richiesta preceda la notifica del precetto, o quando ancora non è spirato il termine dilatorio dell'articolo 482, è

mantenuta la previsione relativa alla necessità dell'autorizzazione da parte del Presidente del tribunale, posto che in tali casi occorre valutare anche il presupposto dell'urgenza.

In ogni caso, il termine di cui all'art. 481, primo comma, rimane sospeso dalla proposizione dell'istanza, sia se formulata all'ufficiale giudiziario, ai sensi del primo comma, sia se formulata al Presidente del tribunale, ai sensi del secondo comma, e la sospensione del termine opera per tutta la durata del subprocedimento di cui all'articolo 492-bis c.p.c., fino alla comunicazione dell'ufficiale giudiziario di non aver eseguito le ricerche per mancanza dei presupposti dell'istanza o al rigetto dell'istanza inoltrata al presidente del tribunale, ovvero fino alla comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma, nel caso in cui si sia proceduto con le ricerche.

La comunicazione da parte dell'ufficiale giudiziario -di nuova introduzione nel quarto comma- è necessaria per poter determinare con certezza il momento nel quale il termine dell'articolo 481, primo comma, inizia o riprende a decorrere.

Inoltre, per evitare possibili contestazioni in sede di opposizione riguardo alla perenzione del precetto, è stato introdotto un ultimo comma all'articolo 492-bis c.p.c, in virtù del quale si prevede che, al fine della verifica del rispetto dei termini di cui all'articolo 481, primo comma, c.p.c., a pena di inefficacia del pignoramento, il creditore, nel caso di sospensione del termine di cui al terzo comma, con la nota d'iscrizione a ruolo depositi, con le modalità e nei termini previsti dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma, 557, secondo comma:

- l'istanza,
- l'autorizzazione del Presidente del tribunale, quando è prevista,
- la comunicazione del verbale di cui al precedente quarto comma, ovvero la comunicazione dell'ufficiale giudiziario di cui al terzo comma o il provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell'istanza.

**In conseguenza delle modifiche apportate alle succitate disposizioni, è altresì stato introdotto un nuovo ultimo comma all'articolo 492 c.p.c. (in sostituzione del precedente abrogato in seguito agli interventi operati in relazione alla formula esecutiva), nel quale si prevede che nell'ipotesi dell'articolo 492-bis c.p.c. l'atto o il verbale di pignoramento debba contenere l'indicazione della data di deposito dell'istanza di ricerca telematica dei beni, l'autorizzazione del Presidente del tribunale, quando è prevista, e la data della comunicazione del processo verbale di cui al quarto comma dello stesso articolo, ovvero la data della comunicazione dell'ufficiale giudiziario di cui all'art. 492, terzo comma, c.p.c. o del provvedimento del Presidente del tribunale di rigetto dell'istanza.**

Tale previsione, al pari di quella introdotta nell'ultimo comma dell'art. 492-bis, è volta ad evitare che il debitore, ignaro della sospensione del termine ex art. 481, proponga opposizione sostenendo l'intervenuta perenzione del precetto

## LE NORME DI ATTUAZIONE del C.P.C.

A causa delle modifiche apportate alla numerazione dei commi dell'art. 492 bis c.p.c., si sono inoltre apportate correzioni formali agli **artt. 155-bis e 155-ter disp. att. c.p.c.**

In forza del comma 22 lettera a) della legge delega, è stata altresì modificata la disciplina “transitoria” di questo istituto: vale a dire, l'ipotesi – allo stato unica praticabile su tutto il territorio nazionale – prevista dall'art. 155 quinquies disp. att. c.p.c., per la quale le ricerche telematiche ex art. 492 bis attualmente si effettuano attraverso la richiesta da parte del creditore interessato, autorizzato dal presidente del tribunale, ai gestori delle banche dati.

In tal caso, la disciplina delineata dal legislatore è differente da quella dell'art. 492 bis c.p.c., ma il problema relativo alla scadenza del termine ex art. 481, 1° comma, prima che possa concludersi la fase delle ricerche si pone ugualmente.

Per questo motivo, si interviene anche sulla disciplina della suddetta disposizione di attuazione, seguendo la medesima ratio degli interventi operati sull'art. 492 bis c.p.c., ma delineando una disciplina ad hoc. Anche in tal caso si è distinto a seconda che l'istanza sia depositata dopo la notifica del precetto, ovvero prima della medesima.

Nella prima ipotesi, in forza della previsione della legge delega ex art. 1 comma 13 lettera b), come dispone l'art. 492-bis riformato, l'istanza deve essere presentata all'ufficiale giudiziario addetto al tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, il quale,

verificata la regolarità dell'istanza, attesta l'impossibilità di effettuare le ricerche per il mancato funzionamento dell'accesso diretto alle banche dati. Dopo tale verifica, il creditore, munito della attestazione, può rivolgersi ai gestori delle banche dati per far svolgere le ricerche, senza necessità di autorizzazione da parte del Presidente del tribunale.

Quando, invece, vi è pericolo nel ritardo e l'istanza precede la notificazione del precetto, per i motivi già illustrati a proposito dell'art. 492-bis, si è mantenuta la necessità di autorizzazione in capo al Presidente del tribunale.

Poiché, come si è già sottolineato, anche in relazione alla disciplina qui in esame si pongono i medesimi problemi già illustrati in relazione all'art. 492-bis (nella formulazione ora in vigore) quanto al rispetto del termine previsto dall'art. 481, 1° comma, si è conseguentemente modificato l'art. 155-quinquies disp. att. c.p.c. anche sotto tale profilo, al fine della piena efficienza dell'istituto. Si è pertanto previsto che, laddove non occorra l'autorizzazione del presidente del tribunale, il termine di cui all'art. 481, 1° comma, rimanga sospeso per novanta giorni, decorrenti dal rilascio dell'attestazione dell'ufficiale giudiziario. Uguale sospensione di novanta giorni del termine ex art. 481, 1° comma, decorrenti dal provvedimento di autorizzazione, è prevista quando il precetto è notificato successivamente al provvedimento (di autorizzazione) del presidente del tribunale. Si prevede, inoltre, nel nuovo 4° comma della disposizione, che si applichino anche con riferimento alla disciplina in oggetto l'ultimo comma dell'art. 492 e l'ultimo comma dell'art. 492-bis c.p.c. (entrambi di nuova introduzione) per quanto compatibili.

## Termine di efficacia del pignoramento ed espropriazione presso terzi

Le considerevoli modifiche apportate dalle più recenti riforme agli artt. 543 e ss., c.p.c., unite alla dimidiazione del termine di efficacia del pignoramento di cui all'art. 497, c.p.c. (fino al 2015, di novanta giorni, oggi 45), sollecitano una maggiore attenzione su un problema che fino ad oggi, nonostante il suo considerevole rilievo pratico, è stato alquanto trascurato, ossia sull'applicabilità di tale termine all'espropriazione presso terzi. Si tratta di verificare, cioè, se anche per il pignoramento di crediti o di cose mobili del debitore in possesso di terzi debba valere l'onere, a carico del creditore procedente o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, di proporre istanza di vendita o di assegnazione entro i quarantacinque giorni successivi al pignoramento; **nonché di individuare, qualora si risponda affermativamente a questo interrogativo, il dies a quo di tale termine.**

Il problema deriva per un verso dalla peculiare struttura di questo procedimento espropriativo – che prevede in ogni caso, tra l'altro (e salvo quanto dirò più avanti), la fissazione di un'udienza – e, per altro verso, dalla circostanza che la disposizione generale contenuta nell'art. 501 discorre genericamente di “istanza di assegnazione o di vendita dei beni pignorati”, mentre gli artt. 552 e 553, che si riferiscono specificamente al pignoramento presso terzi, parrebbero implicitamente presupporre, rispettivamente, che l'istanza di assegnazione o di vendita delle cose mobili sia formulata direttamente in udienza e che non sia neppure necessaria un'esplicita istanza di assegnazione del credito pignorato, al di fuori dell'ipotesi in cui le somme dovute dal terzo siano esigibili in un termine maggiore di novanta giorni

(nel qual caso, anzi, se sono intervenuti altri creditori, occorre l'istanza concorde di tutti per evitare che debba procedersi alla vendita del credito).

Ciò premesso, va subito aggiunto, peraltro, che la nuova formulazione dell'art. 543, ultimo comma, fa espresso riferimento alla proposizione di un'istanza di assegnazione o di vendita delle cose mobili ovvero di assegnazione dei crediti pignorati, seppure con riguardo alla peculiare ipotesi in cui il pignoramento sia stato eseguito dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 492-bis, ossia in seguito alla ricerca e all'individuazione dei beni e dei crediti con modalità telematiche.

Sicché si tratta di appurare, tra l'altro, se da questa nuova disposizione possano trarsi o no deduzioni di carattere generale, valide anche per le ipotesi 'ordinarie' di pignoramento presso terzi.

### Lo stato della dottrina e della giurisprudenza

Come ho avuto modo di anticipare, la dottrina non ha prestato troppa attenzione al problema, prospettando comunque soluzioni tutt'altro che univoche.

In particolare, mentre per alcuni autori non vi sarebbe ragione per escludere che l'art. 497 debba trovare applicazione anche rispetto al pignoramento presso terzi, altri pervengono alla conclusione opposta, per lo più ritenendo che nell'espropriazione in esame l'istanza di assegnazione o di vendita debba considerarsi implicitamente formulata nello stesso atto di pignoramento, contemplato dall'art. 543.

Mette conto di sottolineare fin da ora, peraltro, che la stessa dottrina favorevole all'applicazione dell'art. 497 ha avvertito, per lo più, l'esigenza

di adattare tale disposizione alle peculiarità dell'espropriazione presso terzi, escludendo che il termine acceleratorio in essa previsto possa prendere a decorrere dalla notifica dell'atto di pignoramento, ossia in un momento in cui non vi è ancora alcuna certezza in ordine all' 'oggetto' del pignoramento stesso; il che, in relazione alla disciplina originaria degli artt. 543 ss., generava non lievi dubbi e difficoltà non tanto in presenza di una dichiarazione del terzo (pienamente) positiva – nel qual caso ben poteva sostenersi che l'istanza di assegnazione o di vendita dovesse proporsi entro i novanta giorni successivi all'udienza in cui la dichiarazione era stata resa – quanto per l'ipotesi in cui il debitor debitoris avesse reso una dichiarazione parzialmente o totalmente negativa.

Quanto alla giurisprudenza, invece, l'unica decisione edita risale a qualche anno fa e peraltro non affronta ex professo la questione, dando semplicemente per scontato che l'art. 497 si applichi anche all'espropriazione presso terzi.

Il che può far pensare che la prassi avesse in realtà eluso, in passato, il problema, escludendo in ogni caso la necessità di un'autonoma istanza di assegnazione o di vendita del credito o del bene e mobile pignorato, pur quando l'udienza (fino a ieri) destinata alla dichiarazione del terzo aveva luogo – molto frequentemente – oltre novantagiorni dopo la notifica dell'atto di pignoramento.

**La struttura del pignoramento presso terzi alla luce delle riforme degli ultimi anni**

E' opportuno rammentare, in via preliminare, che il pignoramento presso

terzi, stando alla tesi più accreditata e diffusa, rappresenta una fattispecie a formazione progressiva, nella quale la notificazione dell'atto contemplato dall'art. 543 produce effetti meramente prodromici (tra cui, in particolare, il sorgere degli obblighi di custodia a carico del terzo, ai sensi dell'art. 546, c.p.c.);

fattispecie destinata a perfezionarsi e completarsi solamente quando, o attraverso la dichiarazione del terzo (oppure, oggi, in conseguenza della sua inerzia), o attraverso un provvedimento del giudice dell'esecuzione, possa considerarsi accertata, quanto meno ai fini dell'espropriazione, l'esistenza del bene mobile o del credito oggetto del pignoramento.

Prendendo in considerazione, dunque, la disciplina originaria del procedimento, in cui la dichiarazione del terzo non poteva intervenire prima e comunque al di fuori dell'udienza, è difficile pensare che il creditore precedente potesse essere tenuto alla presentazione di un'apposita ed autonoma istanza di assegnazione (del credito) o di vendita (della cosa mobile) prima dell'udienza, quando ancora non poteva sapere se il pignoramento era positivo e dunque non poteva conoscere l'oggetto del pignoramento stesso.

Non va trascurato, inoltre, che:

a) l'originario ultimo comma dell'art. 543 faceva onere al creditore pignorante del solo deposito in cancelleria del titolo esecutivo e del precetto al momento della costituzione, consentita peraltro (in virtù del richiamo dell'art. 314) fino al giorno dell'udienza di comparizione del debitore e del

terzo indicata nell'atto di pignoramento;  
b) il 3° comma del medesimo art. 543 prevedeva (e prevede tuttora, essendo rimasto immutato) che nella scelta dell'udienza di comparizione dovesse rispettarsi il termine dilatorio (di dieci giorni) indicato nell'art. 501, ossia lo stesso termine minimo che deve intercorrere, nell'espropriazione mobiliare e immobiliare, tra il pignoramento e la presentazione dell'istanza di vendita o di assegnazione.

Tali elementi inducono a ritenere che il legislatore avesse inteso effettivamente escludere, nel procedimento in esame, la necessità di un'apposita istanza di assegnazione o di vendita del credito o del bene mobile pignorato da formulare entro il termine di cui all'art. 497.

Il che, quand'anche non voglia ammettersi che nell'espropriazione di crediti l'istanza di assegnazione è già implicita nella richiesta del pignoramento, sicché avrebbe poco senso esigere un atto ad hoc, trovava giustificazione nell'indefettibile fissazione dell'udienza (che peraltro ben avrebbe potuto tenersi in una data successiva allo spirare del termine ex art. 497) e dunque nella possibilità che l'istanza di assegnazione o di vendita fosse avanzata in quella sede, senza particolari formalità, alla luce della dichiarazione (positiva) del terzo o, tutt'al più, dopo la riassunzione del processo esecutivo conseguente alla definizione del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo (in base al testo originario dell'art. 549).

Ciò premesso, la disciplina risultante dalle riforme degli ultimi dieci anni prevede, tra l'altro:

a) che l'atto di pignoramento deve contenere la citazione a comparire (con l'indicazione della relativa udienza) del solo debitore, poiché il terzo dovrebbe rendere la propria dichiarazione 'prima e al di fuori dell'udienza', mediante raccomandata o posta elettronica certificata trasmessa direttamente al creditore procedente entro i dieci giorni successivi alla notifica del pignoramento;

b) che il creditore procedente, pena l'inefficacia del pignoramento, deve chiedere l'iscrizione a ruolo del procedimento, depositando (in via telematica) nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione la relativa nota, insieme a copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla data in cui l'ufficiale giudiziario gli ha consegnato tali atti.

Si potrebbe allora pensare, tenendo ferma la ricostruzione del pignoramento in esame come fattispecie a formazione progressiva, che, quanto meno nell'ipotesi in cui il terzo renda effettivamente una dichiarazione 'positiva' prima dell'udienza, dal giorno in cui tale dichiarazione perviene al creditore procedente prenda a decorrere il termine per la proposizione dell'istanza di assegnazione (del credito) o di vendita (del bene) ai sensi dell'art. 497.

Autorevole dottrina (Balena) ritiene una siffatta soluzione interpretativa poco plausibile, soprattutto in relazione all'espropriazione di crediti: invero, non avrebbe senso alcuno pretendere la proposizione di un'autonoma e formale istanza di assegnazione o di vendita (menzionata esclusivamente

nel 5° comma dell'art. 543, con specifico riguardo al pignoramento eseguito dall'ufficiale giudiziario a norma dell'art. 492-bis) in un momento in cui la dichiarazione del terzo potrebbe essere ancora oggetto di contestazioni, da parte dello stesso creditore precedente oppure di un altro creditore intervenuto.

Senza dire, poi, che prima dell'udienza nulla possono sapere della dichiarazione del terzo i creditori eventualmente intervenuti, i quali, se muniti di titolo esecutivo, sono anch'essi legittimati all'istanza di assegnazione o di vendita.

Non va trascurato, inoltre, che anche l'art. 14, 1° comma, del d.p.r. n. 115/2002 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia) prende in considerazione, ai fini del pagamento del contributo unificato, la parte che, nei processi di espropriazione forzata, «fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati».

Alla luce di tale disposizione, rimasta immutata nonostante le innovazioni apportate dal d.l. n. 132/2014 alla fase introduttiva dell'espropriazione, la prassi dei tribunali si è orientata – per quel che mi risulta – nel senso di ritenere che il pagamento del contributo unificato, nell'espropriazione immobiliare e in quella mobiliare presso il debitore, sia dovuto ancor oggi non già quando il creditore precedente (o un diverso soggetto: v. il novellato art. 159-terdisp. att. c.p.c.) deposita la nota di iscrizione a ruolo e gli altri documenti rispettivamente prescritti dagli artt. 518, 6° comma, 521-bis, 5° comma, e 557, 2° comma, c.p.c., bensì al momento del deposito dell'istanza di assegnazione o di vendita; e che invece, per quel che concerne l'espropriazione presso terzi, il pagamento debba essere contestuale alla

richiesta di iscrizione a ruolo, sull'implicito presupposto che in tale procedura non sia prescritta alcuna autonoma istanza di assegnazione o di vendita.

La ragione di tale esenzione è agevolmente individuabile – a mio avviso – in ciò che nell'espropriazione presso terzi, a differenza che nelle altre procedure espropriative, la costituzione in giudizio del creditore pignorante – fino a ieri espressamente menzionata nell'art. 543, che richiamava a tal proposito l'(ora abrogato) art. 314 – o comunque l'iscrizione a ruolo contemplata dall'art. 543 conduce ex se alla fissazione di un'udienza; nel corso della quale, in presenza di una dichiarazione positiva del terzo non contestata, ciascuno dei creditori può sollecitare l'assegnazione o la vendita del credito o del bene pignorato, che peraltro parrebbe svincolata – di regola – da un'apposita richiesta.

L'immutato art. 553, infatti, esige un'esplicita istanza di assegnazione nel solo caso in cui le somme dovute dal terzo siano esigibili in un termine superiore a novanta giorni, precisando che in tale ipotesi occorre il consenso di tutti i creditori (e dunque, a quanto pare, anche di quelli non 'titolati') e lasciando intendere che, ove taluno dei creditori non sia d'accordo, debba procedersi senz'altro alla vendita del credito.

In altre parole, nell'espropriazione presso terzi non vi è il rischio che il procedimento entri in una fase di stallo, che potrebbe protrarre a tempo indefinito l'efficacia del pignoramento. Per meglio dire, l'unica situazione che potrebbe determinare un siffatto stallo, in assenza di un'esplicita

disciplina, è quella in cui, essendo sorte contestazioni sulla dichiarazione del terzo oppure essendo impossibile, in mancanza di tale dichiarazione, «l'esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo», nessuno dei creditori 'titolati' proponga l'istanza indispensabile, ai sensi dell'art. 549, perché il giudice provveda, con ordinanza, al relativo accertamento.

Ma si tratta di una lacuna che non potrebbe colmarsi attraverso l'applicazione dell'art. 497, per l'evidente ragione che l'istanza in questione non ha nulla a che vedere con quella di assegnazione o di vendita

### **Il pignoramento notificato in seguito all'individuazione di crediti o beni mobili con modalità telematiche**

Se ancor oggi, dunque, l'assegnazione o la vendita del credito o del bene pignorato sembrerebbero prescindere da una formale ed autonoma istanza e comunque dal rispetto del termine perentorio di cui all'art. 497, si tratta ora di verificare la portata del **(nuovo) ultimo comma dell'art. 543, già menzionato, il quale, in relazione all'ipotesi in cui il pignoramento sia stato notificato dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 492-bis, espressamente prevede che il creditore pignorante e ciascuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo, «decorso il termine di cui all'art. 501 (dieci giorni dal pignoramento) possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti».**

Secondo autorevole dottrina tale disposizione si spiega agevolmente con le

peculiarità della fattispecie cui si riferisce e indirettamente conferma che nell'espropriazione presso terzi non è richiesta, di regola, alcuna formale istanza di assegnazione o divendita e comunque non è applicabile il termine contemplato dall'art. 497.

Difatti, quando la ricerca con modalità telematiche ha portato all'individuazione di crediti del debitore ovvero (ipotesi a dir poco remota) di cose a lui appartenenti che siano nella disponibilità di terzi, l'atto che l'ufficiale giudiziario notifica al debitore e al terzo deve contenere, tra l'altro, l'ingiunzione al debitore di cui all'art. 492, 1° comma, c.p.c. e l'intimazione al terzo «di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all'art. 546», ma non anche la citazione del debitore e l'invito al terzo a rendere la dichiarazione prevista dall'art. 547.

L'udienza «per l'audizione del creditore e del debitore», poi, è fissata dal giudice dell'esecuzione solamente in seguito alla presentazione di un'esplicita istanza di assegnazione o di vendita, alla quale il creditore pignorante e ciascuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono provvedere «decorso il termine di cui all'art. 501»; e l'invito e l'avvertimento al terzo previsti dall'art. 543 n. 4) sono contenuti per l'appunto nel decreto di fissazione di tale udienza, da notificarsi a cura del creditore precedente.

In questa ipotesi, pertanto, la formale istanza di assegnazione o di vendita si giustifica, come adempimento distinto ed autonomo, proprio per dare

impulso al processo esecutivo, provocare la fissazione dell'udienza e consentire la conseguente citazione del debitore e del terzo.

Va osservato, semmai, sempre secondo autorevole dottrina, che il medesimo risultato si sarebbe potuto conseguire, più opportunamente, ricollegando la pronuncia del suddetto decreto di fissazione dell'udienza al mero deposito della nota di iscrizione a ruolo e degli altri documenti indicati nel primo periodo dell'art. 543, 5° comma, ad opera dello stesso creditore procedente (che in tal modo indubbiamente dimostra di voler dare impulso al procedimento espropriativo); evitando, invece, l'incongruenza di un'istanza di assegnazione o di vendita da proporre 'al buio', quando ancora l'oggetto del pignoramento non è certo né definito.

E comunque proprio perché si tratta di adempimenti distinti, deve ritenersi che l'obbligo del pagamento del contributo unificato si ricolleghi, in tal caso, non già all'iscrizione a ruolo della procedura esecutiva, bensì (ai sensi del già citato art. 14, 1° comma, del d.p.r. n. 115/2002), per l'appunto, alla proposizione dell'istanza di assegnazione o di vendita.

### **A quali termini è assoggettata tale istanza di assegnazione o di vendita?**

L'art. 543, 5° comma, richiama esplicitamente il solo termine dilatorio di cui all'art. 501, senza peraltro precisarne il dies a quo, e si limita a prevedere che, decorso questo termine, il creditore pignorante e ciascuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo «possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti»; sicché potrebbe finanche dubitarsi della sussistenza di un termine finale per la proposizione della relativa istanza.

Ciò nonostante, l'ovvia esigenza di impedire che gli effetti del pignoramento (e in particolare l'immobilizzazione del credito) si protraggano sine die induce a ritenere che nella specie debba trovare applicazione, seppure in via (estensiva o) analogica, proprio il termine perentorio contemplato dall'art. 497 per il pignoramento mobiliare o immobiliare;

con la non trascurabile peculiarità, peraltro, che tale termine, al pari di quello di cui all'art. 501, parrebbe dover decorrere – per quel che si desume dall'art. 543, ultimo comma – non già dal giorno del pignoramento, bensì da quello in cui l'ufficiale giudiziario consegna al creditore procedente il verbale delle operazioni eseguite ai sensi dell'art. 492-bis, il titolo esecutivo e il precetto.

Si potrebbe pensare, anche in relazione agli altri procedimenti espropriativi, di fondere i due adempimenti, ossia di prevedere che l'istanza di vendita o di assegnazione debba essere contestuale al deposito della nota di iscrizione a ruolo.

## **Conclusioni**

**Quanto sinora osservato conferma, a mio avviso, che la formale ed autonoma istanza prescritta dall'art. 543, risponde ad esigenze specifiche del pignoramento eseguito a norma dell'art. 492-bis, quale atto d'impulso indispensabile per dar seguito al procedimento, provocando la fissazione dell'udienza e la dichiarazione del terzo.**

Al di fuori di tale ipotesi, invece, il pignoramento presso terzi racchiude in sé tutti gli elementi necessari e sufficienti per conseguire la dichiarazione del debitor debitoris e pervenire all'udienza di comparizione, nell'ambito della quale, indipendentemente dal termine di cui all'art. 497, potrà essere verbalmente formulata, a seconda dei casi, tanto l'istanza di assegnazione o di vendita, quanto l'istanza prevista dall'art. 549, cui è subordinato l'accertamento giudiziale del credito o del bene mobile del debitore in possesso del terzo.

### **I PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE DELL'ESECUZIONE:**

- 1) Decreto di fissazione udienza: sono stati già emessi i primi decreti di fissazione dell'udienza all'esito del deposito da parte del creditore procedente di rituale (e, aggiungo, tempestiva) istanza di assegnazione;
- 2) Declaratoria di inefficacia del pignoramento, in caso di mancato deposito della istanza di assegnazione (a mio giudizio, da una prima lettura delle norme, come detto poc'anzi, l'istanza va depositata nei termini di cui all'art. 497 c.p.c. (quarantacinque giorni, decorrenti dalla consegna da parte dell'ufficiale giudiziario – per quel che si desume dall'art. 543, ultimo comma – del verbale delle operazioni eseguite ai sensi dell'art. 492-bis, il titolo esecutivo e il precetto).
- 3) Emissione dell'ordinanza di assegnazione, che includerà i compensi spettanti all'Ufficiale Giudiziario ai sensi dell'art. 122 DPR 1229/1959 nella misura percentuale, di cui al secondo comma, lettera b, dell'art. 122 citato, entro il limite massimo di € 3.000,00, salvo dimezzamento della percentuale medesima in caso di notificazione del

PPT al terzo pignorato oltre 15 giorni dalla data della richiesta del creditore precedente, risultante nell'atto di pignoramento.